# Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2003<sup>2</sup>,

decreta:

### Art. 1

La garanzia federale è accordata:

#### 1. Berna

agli articoli 61 capoverso 2, 62 capoverso 1 lett. f, 72 e 73 capoversi 2–4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 22 settembre 2002;

### 2. Lucerna

al paragrafo 63 capoverso 2 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 23 settembre 2002;

## 3. Glarona

agli articoli 1 capoverso 2, 18 capoverso 1, 69, 75 capoversi 1, 2, e 4, 86*a* capoversi 2 e 3, 88 capoverso 1, 89, 90 lettera b, 91 lettera f, 98, 99 lettera b, 100 lettera b, 105, 114 capoverso 4, 119 capoverso 2, 123 capoverso 4 e 131 lettera c della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 5 maggio 2002;

### 4. Vallese

all'articolo 25 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 22 settembre 2002:

#### 5. Ginevra

agli articoli 160A e 160B della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 2 giugno 2002.

## Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 RS 101

2922 2003-0175

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> FF **2003** 2908